

Allegato alla Delibera di C.C. No. 45 del 24 GIU. 2011

**COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 24/03/2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 45 DEL 24/06/2011

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell' ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE

CAPO I°	DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II°	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
CAPO III°	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO IV°	MODALITA' PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
CAPO V°	SANZIONI
CAPO VI°	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO
CAPO VII°	LA GESTIONE DEL SERVIZIO
CAPO VIII°	NORME TRANSITORIE

CAPO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta, ovvero, ad un diritto a favore del Comune.

ART.2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In base all'art. 2 del Decreto Legislativo 507/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Lavagna appartiene alla classe IV^ determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.

ART.3 - MAGGIORAZIONE STAGIONALE DELLE TARIFFE



Rientrando il Comune nei termini delle condizioni previste dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs 507/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, si applica una maggiorazione delle tariffe vigenti deliberate dalla Giunta Comunale pari al 50%, per un periodo di mesi quattro e più specificatamente per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre.

ART. 4 - CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall' Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto e quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano, nella sua stesura, dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada vigenti, al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, al regolamento di Polizia Municipale ed alle proposte del piano di arredo urbano.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie nel rispetto ambientale del centro storico e dei centri abitati:

- standardi in ferro (mono e bifacciali), misure m. 1 x 1,40; 2 x 2; 2 x 1,40; 1,40 x 2;
- standardi cm. 70 x 150 ;
- poster m. 6 x 3 (mono o bifacciali);

con cimase di colore e materiale da concordare con il Comune, riportanti lo stemma del Comune stesso e la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".

ART.6 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI E AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, la ripartizione degli impianti esistenti è così determinata:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale e culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento;
- 2) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento;
- 3) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.

Ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. e dell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione dello stesso codice approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, l'installazione di impianti pubblicitari è un'attività economica contingentata, soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Alla Giunta è demandata l'approvazione di apposita modulistica per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti relativi alle pre-insegne nonché i criteri a cui attenersi per il rilascio delle stesse.

CAPO II°: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART.7 - OGGETTO

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art.12 del DLgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.



Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.8 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART.9 - DELLE TARIFFE IN GENERE

Ai sensi del comma 5 dell'art.3 del D.Lgs 507/93 e sue successive modifiche od integrazioni, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 Dicembre di ogni anno e comunque entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio dei Previsione ai sensi della Legge 296/2006 ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

Qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono automaticamente prorogate le tariffe dell'anno precedente ai sensi della Legge 296/2006.

ART.10 - PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli, venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART.11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 10 precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 10 comma quarto del presente regolamento.



Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a favore di ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe vigenti approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

Per la pubblicità eseguita mediante "automezzi vela" è dovuto il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in relazione ai disposti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 507/93 il quale sancisce che la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate secondo le tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART.12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa vigente.

Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica,

per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi a pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi o dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa vigente.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella vigente.

ART. 13 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno e frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa vigente.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa vigente.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella vigente.

ART. 14- RIDUZIONI D' IMPOSTA



La tariffa dell' imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

Copia del provvedimento di patrocinio deve essere presentata al concessionario per la riscossione del tributo ai fini dell'applicazione della predetta riduzione.

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacolo viaggianti e di beneficenza.

ART. 15 - ESENZIONI DELL' IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 11;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III°: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART.16 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per la pubblicità effettuata mediante installazione di insegne, frecce direzionali, tende, chioschi, targhe e bacheche si rimanda alle disposizioni normative vigenti e agli iter procedurali previsti dal vigente Piano dell'Arredo Urbano.

L'esame delle istanze verrà effettuato dai competenti uffici comunali.

Non è prevista alcuna preventiva autorizzazione per l'affissione di manifesti o di altre forme di pubblicità con affissione di durata temporanea che dovrà avvenire esclusivamente per il tramite dell'ufficio delegato alla riscossione del tributo.

CAPO IV°: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o da parte dei soggetti autorizzati, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all' art.6, di messaggi



diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART.18 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 è quella indicata dalle tariffe vigenti.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 10 per cento.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 27; per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART.19 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.

Copia del provvedimento di patrocinio deve essere presentata al concessionario per la

riscossione del tributo ai fini dell'applicazione della predetta riduzione.

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART.20 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti da diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;


g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART.21 - MODALITA' PER L' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui é stata eseguita; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causate dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il gestore del servizio deve



darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati e comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Limitatamente alle affissioni di annunci mortuari, il cui servizio viene effettuato direttamente dal committente con mezzi propri, la maggiorazione è fissata in €10,33 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO V°: SANZIONI

ART.22 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

II Comune entro 5 anni dalla data in cui la dichiarazione originaria o di rettifica è stata o avrebbe dovuto essere presentata, può procedere ad accertamenti d'ufficio o ad accertamenti in rettifica ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006,

notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso di accertamento devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, delle motivazioni, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, l'ufficio presso il quale richiedere informazioni o proporre istante di revisione ed autotutela, ed il termine di 60 gg e la Commissione Tributaria Provinciale presso la quale proporre eventuale ricorso.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione del tributo, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario della riscossione.

ART.23 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia e per l'omesso, tardivo e parziale versamento si applicano le norme vigenti in termini di sanzioni ai sensi dei D.Lgs. 471-472-473 del 18/12/1997 in vigore dal 1/1/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Sulle somme dovute a titolo di tassa per l'imposta della pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi moratori vigenti calcolati giorno per giorno ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 296/2006, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Gli stessi interessi vengono riconosciuti per versamenti eccedenti il dovuto eseguiti dal contribuente dalla data dell'erroneo versamento.

ART.24 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni secondo la disciplina vigente ed ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento si applica la sanzione da € 103,29 a € 1032,91. Il verbale, con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Per le violazioni relative alle pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni



previste dal codice della strada. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie con successiva notifica di avviso di accertamento, e ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune o il Gestore del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.23.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti. Indipendentemente dalla procedura di rimozione, si applicano le sanzioni amministrative e il Comune o il gestore del servizio provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto per il periodo di esposizione abusiva.

CAPO VI°: MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

ART.25 - DICHIARAZIONE

1) Il soggetto passivo di cui all' art. 8 é tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al gestore del servizio apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune o al gestore del servizio di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo proroghe disposte per legge o con provvedimento comunale, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni di cui al D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti vigenti.

ART. 26 - PAGAMENTO DELL' IMPOSTA

1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3 del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2) Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario della riscossione, con arrotondamento previsto ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 296/2006. L'attestazione dell' avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a €1549,37.

4) Nel termine del quinto anno successivo decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere, ai sensi della Legge 296/2006, la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.



5) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII^o: LA GESTIONE DEL SERVIZIO

ART.27 - GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

- 1) La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è di spettanza del Comune.
- 2) Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ai soggetti iscritti all'albo previsto dalla normativa vigente.
- 3) Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART.28 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

- 1) Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.
- 2) L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
- 3) L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato al Comune a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4) Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora secondo la normativa vigente.

5) Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto possono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART.29 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1) La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni, salvo eventuali disposizioni di legge contrarie.

2) Qualora la concessione sia di durata inferiore ai sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione, indicando le condizioni per il rinnovo.

ART.30 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Qualora il comune ritenga opportuno affidare in concessione il servizio per l'accertamento e la riscossione dei tributi oggetto del presente regolamento devono essere osservate le procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e la normativa comunitaria vigente.

I soggetti individuati per l'affidamento dalle disposizioni vigenti sono:


- a) soggetti privati iscritti nell' Albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lhs. 446/97;
- b) operatori degli stati membri stabiliti in un paese dell'U.E.;
- c) società a capitale interamente pubblico (affidamento diretto mediante convenzione);
- d) società miste iscritte all'Albo dei Concessionari.

Con esclusione dei soggetti di cui la punto c), l'affidamento deve avvenire esclusivamente con gara ad evidenza pubblica nel rispetto della Legge 248/2005 art 3 comma 25 e del D.Lgs. 446/1997 art. 52 comma 5.

L'iscrizione nell'Albo di cui sopra ed ai sensi del D.Lgs. 446/1997 è comprovata esclusivamente mediante presentazione del certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze i data non anteriore a 30 giorni da quella in cui si volge la gara.

In caso di omesso affidamento a soggetti esterni, la riscossione avviene direttament

da parte del Comune.



CAPO VIII⁰ NORME TRANSITORIE

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo n. 507/93 e sue successive modifiche od integrazioni.


Il presente regolamento avrà piena attuazione dal 01/01/2011 ai sensi della Legge 296/2006.

ART. 32 - ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore si intendono abrogate le disposizioni di regolamenti comunali e atti generali incompatibili con le norme del presente regolamento

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Segretario Generale
(C. Orlando)

Handwritten signature of C. Orlando in black ink.

Publicata in data 27 GIU. 2011 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

Handwritten signature of the Municipal Messenger in black ink.

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)

A horizontal line intended for the signature of the Secretary General.